

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

81° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Credito agevolato al commercio » (2134)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminerò ed altri, e dei disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali del Veneto; della Lombardia; dell'Emilia-Romagna; della Basilicata; delle Marche; della Toscana; dell'Umbria; della Campania; del Lazio; d'Abruzzo; del Piemonte; della Puglia; del Molise) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 1198, 1199, 1203 e *passim*
ASSIRELLI 1203

BERGAMASCO . . . Pag. 1203, 1205, 1211 e *passim*
BORSARI 1201, 1202, 1203 e *passim*
CIPPELLINI 1211, 1215, 1216 e *passim*
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . 1206
1207, 1213 e *passim*
DE LUCA 1199, 1204
DE PONTI 1202, 1203, 1204 e *passim*
FUSI 1215
MARANGONI 1201, 1213, 1214 e *passim*
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 1206, 1207, 1208 e *passim*
PAZIENZA 1206, 1219, 1224
PINNA 1201, 1206, 1215 e *passim*
POERIO 1202, 1203, 1204 e *passim*
SEGNANA, relatore alla Commissione . 1198, 1199
1201 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Credito agevolato al commercio** » (2134)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminero ed altri, e dei disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali del Veneto; della Lombardia; dell'Emilia-Romagna; della Basilicata; delle Marche; della Toscana; dell'Umbria; della Campania; del Lazio; d'Abruzzo; del Piemonte; della Puglia; del Molise) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Credito agevolato al commercio », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines, Allegri, Erminero, Degan, Grassi Bertazzi, Caroli, Beccaria, Vaghi, Sangalli, Anselmi Tina, Bertè, Maggioni, Laforgia; Milani, Raffaelli, D'Amico, D'Alema, Triva, Coccia, D'Angelo, Bastianelli, Cataldo, Busetto; Erminero, Allegri, Sangalli, Caroli, Aliverti, Anselmi Tina, Vaghi, Bianchi Fortunato, Costamagna, Grassi Bertazzi, La Loggia, Lapenta, Mazzotta, Fioret e dei disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali del Veneto; della Lombardia; dell'Emilia-Romagna; della Basilicata; delle Marche; della Toscana; dell'Umbria; della Campania; del Lazio; d'Abruzzo; del Piemonte; della Puglia; del Molise, già approvato dalla Camera dei deputati,

Nella seduta precedente era stata nominata una Sottocommissione per un esame preliminare degli emendamenti proposti dal Governo e per superare le eventuali divergenze, onde procedere più speditamente all'approvazione del provvedimento.

Prego il relatore di riferire sui lavori della Sottocommissione.

S E G N A N A, relatore alla Commissione. La Sottocommissione nel corso di due sedute ha esaminato gli emendamenti propo-

sti dal Governo, integrandoli anche con alcuni suggerimenti che sono emersi durante l'esame. Quasi tutti i problemi sono stati così superati con l'accordo di tutti i Gruppi; ne sono rimasti in sospeso soltanto due che hanno, per così dire, un particolare rilievo di carattere politico. Su di essi ci intratteremo durante l'esame degli articoli; faccio, inoltre, presente che dovremo procedere a qualche altra piccola integrazione, per un miglioramento ulteriore del testo, di carattere più che altro tecnico.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Soggetti beneficiari).

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed altre forme di commercio associato costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

S E G N A N A, relatore alla Commissione. La Sottocommissione propone il seguente emendamento, tendente a sostituire i punti 1), 2) e 3) con i seguenti:

« 1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi

aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ».

Faccio, inoltre presente che dopo le parole « gruppi d'acquisto », al punto 1), occorre aggiungere le altre: « le società promotrici di centri commerciali ».

D E L U C A . Per migliorare la forma si potrebbe dire all'inizio del punto 1): « le società, comprese quelle promotrici di centri commerciali, le cooperative, eccetera ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Penso che sia più chiara la dizione da me proposta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1, presentato dalla Sottocommissione, quale risulta con la ulteriore modifica proposta al punto 1) dal relatore e di cui il relatore stesso ha testè dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

(*Programmi di finanziamento*).

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità

del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonchè le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Al secondo comma la Sottocommissione propone di sostituire le parole « I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite: » con le altre: « I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento non eccedenti il limite: ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

(*Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti*).

Per la realizzazione dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 2 della presente legge si applica un tasso annuo di

interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso, l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalle regioni a statuto speciale e ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono cumulabili con quelle previste dalla presente legge.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono invece cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizioni di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzato a concedere agli Istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, può essere corrisposto dal Ministro di cui al comma precedente, un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni ».

Propone, inoltre, un emendamento soppressivo del penultimo comma ed il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: « Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ».

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Mi corre l'obbligo di far presente che il Mediocredito suggerisce di aggiungere al primo comma, dopo le parole « ogni spesa ed onere accessorio », le altre: « fatta eccezione della trattenuta di cui al successivo articolo 8, lettera a) ». Peraltro, tale suggerimento a me sembra del tutto ovvio perchè mi pare pacifico che la trattenuta sia oltre il tasso di interesse.

B O R S A R I. Infatti, è pacifico.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra, dunque, il caso di insistere su questo emendamento.

M A R A N G O N I. Desidererei che il Governo ci fornisca chiarimenti sul terzo comma del testo proposto dalla Sottocommissione.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Posso io stesso dirle che tale comma consente un prefinanziamento a tassi non normali, ma già agevolati. Il testo della Camera dei deputati prevedeva che il contributo andasse all'interessato, quindi prevedeva un meccanismo più complicato; noi, invece, ripetiamo la formula della legge 16 settembre 1960, n. 1016, secondo la quale il contributo dello Stato va all'Istituto, affinché l'Istituto pratichi l'interesse previsto dalla legge.

P I N N A. La pratica molte volte ci illumina. Avviene in molti casi che nonostante

vi sia la condizione per cui la banca possa concedere il prestito agevolato, mena il can per l'aia e concede il tasso normale in attesa della certificazione necessaria; l'interessato, allora, se non ha santi in paradiso che siano in grado di assecondare le sue richieste, è costretto ad attendere anche due anni. La logica bancaria di acquisire il massimo possibile, anche con il finanziamento dello Stato, arriva perfino a mutilare lo scopo di questo provvedimento. Io mi domando se non vi è un modo con il quale impegnare l'Istituto bancario alla effettiva ed immediata sovvenzione, altrimenti i nostri sono castelli in aria che non corrispondono alla realtà. Ritengo che la nostra Commissione potrebbe trovare la via giusta per impegnare effettivamente la banca, dal momento che il Ministero gliene dà la possibilità.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Senza dare assicurazioni oltre quelle che possono derivare dall'interpretazione del testo, mi sembra di poter dire che, finalmente, con il meccanismo che è stato studiato siamo in grado di avere maggiori garanzie perchè, praticamente, il quarto comma del nuovo testo proposto dalla Sottocommissione stabilisce che per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, può essere corrisposto dal Ministro... un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.

Cioè la banca non ha più alcun interesse a comportarsi nel modo rilevato dal senatore Pinna perchè riceve il contributo, mentre prima aveva tutto l'interesse a praticare un tasso normale proprio perchè non v'era la possibilità di avere immediatamente il contributo. Adesso il contributo c'è subito da parte del Ministero, però il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad un anno.

Il quinto comma del nuovo testo dice infatti: « Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso ».

Cioè decorre dal momento in cui si danno i soldi. Credo che, rispetto alle precedenti leggi, sia stato fatto un notevole passo avanti che ci consente di sperare molto; quello che poi potrà essere il modo di interpretare la legge da parte delle banche non lo possiamo prevedere ora.

B O R S A R I. Ma non è un problema delle banche, come diceva prima il senatore Pinna, bensì, è un problema del Ministero erogatore che impiegava molto tempo per perfezionare la pratica e iniziare l'ammortamento del mutuo; il cittadino beneficiario doveva pagare per intero il tasso d'interesse, accollandosi anche la differenza a carico dello Stato con la conseguenza che passavano ben più di due anni; conosco il caso di coltivatori diretti che sono andati avanti in queste pratiche per sei, sette anni: è vero che hanno poi avuto gli arretrati, però hanno dovuto aspettare tutto questo tempo.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione.* Ho più esperienza dei settori industriali, artigianali e commerciali che non del settore agricolo, al servizio del quale però esiste una grossa rete di casse rurali che permette un miglior andamento delle operazioni.

P O E R I O. Non nego, signor Presidente, la validità di quanto affermato dal relatore, nel senso che qualche passo avanti si è fatto. Però, anche dalla lettura del nuovo testo dell'articolo qualche perplessità rimane, ad esempio quando troviamo scritto « decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso ». Il punto critico è proprio la data di erogazione; certo, dal punto di vista metodologico è un sistema validissimo e credo che farà compiere sicuramente un passo avanti all'istituto del contributo e degli aiuti da dare alla piccola e media azienda. Ritengo inoltre che esperienze di questo tipo possano essere riversate

anche in altri settori come quello agrario, per il quale la mia esperienza è maggiore, ed è vero, come ha detto il senatore Segnana, che in questo settore esistono molte casse rurali che creano una situazione di maggior favore per il piccolo coltivatore. Ma il discorso resta sempre a questo punto: dalla data di erogazione del finanziamento. Se voi mi chiedete quale proposta intendo fare, dico subito che non ne ho perchè mi manca la esperienza in proposito e non so come si possano accelerare i tempi, ma se vogliamo dare un contributo effettivo e se vogliamo completare questa parte che, ripeto, ritengo molto positiva (la parte che si riferisce ai meccanismi che sono stati congegnati) io credo che avremo reso un grosso servizio alla piccola e media azienda commerciale, non solo, ma avremo creato un precedente del quale probabilmente questa mattina non riusciamo a valutare tutte le conseguenze positive proprio per quanto riguarda la possibilità di riversare tutta questa esperienza in altri settori.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione.* Trovare una formula diversa è estremamente difficile.

D E P O N T I. Avevamo due forme di interventi; c'era la pratica che camminava, poi si arrivava alla stipula del contratto, alla linea di finanziamento sino all'utilizzazione del finanziamento stesso, sapendo che ci sarebbe stato un diritto alla ricostruzione degli arretrati. Poi c'è un'altra possibile realtà molte volte attuata: in attesa che tutta la pratica venga espletata, si ha il finanziamento a tasso normale; quando la pratica sarà completamente espletata, in quel momento avrà inizio il finanziamento regolare; in altri termini, si poteva lucrare qualche momento in più di finanziamento, però i tempi di questo erano pagati a tasso normale. Ciò avviene non soltanto per l'agricoltura, ma anche per altri settori. Molte volte, poi, colui che richiedeva il mutuo veniva atterrito dalla ipotesi di dover pagare il 15-16 per cento, anche se il tasso in genere era del 13,80.

P O E R I O . Per un trattore di 9 milioni e mezzo, la Cassa di risparmio di Calabria ieri ha chiesto 700.000 lire di interessi in fase di prefinanziamento.

D E P O N T I . Per quanto tempo? Se è per un anno il tasso è inferiore al dieci per cento!

P O E R I O . No, si tratta del prefinanziamento, quindi va per sei mesi.

D E P O N T I . Questo articolato in tre punti si propone — a mio giudizio e non soltanto mio — soprattutto di intervenire a tranquillizzare le seconde ipotesi, per cui coloro che chiedono il finanziamento sanno che, comunque, nel termine di un anno possono ricostruire i loro vantaggi. Del resto, e con tutta sincerità, non so che cosa il legislatore possa trovare per accelerare tecnicamente i tempi; forse si dovrebbe dire che dalla data della domanda a quella della erogazione non possono trascorrere più di sei mesi, ma questo è palesemente improponibile. Pertanto possiamo soltanto auspicare che gli strumenti burocratici funzionino il più velocemente possibile, perchè in questo momento, con piena coscienza, posso dire di non essere in grado di dare un suggerimento migliore.

A S S I R E L L I . Qui leggo « può essere corrisposto »; non si potrebbe trasformarlo in « deve essere corrisposto »?

D E P O N T I . No: peraltro in pratica il contributo è concesso a tutti.

B O R S A R I . Ma che senso può avere questo « può », a differenza del « deve »?

D E P O N T I . Serve a lasciare una certa discrezionalità nei momenti di strettezza, cioè consente di non utilizzare fondi per queste operazioni soltanto, ma allargandoli ad altre. È una manovra di discrezionalità che i colleghi della Commissione hanno benevolmente accolto quando decidemmo

per i tassi a scaletta più alta: se ho cento miliardi disponibili, posso intervenire in un numero di n casi, oppure in $n+1$, $n+2$, $n+3$ casi, a seconda dei tassi e dell'operatività. In definitiva, quindi, sono favorevole al « può ».

P O E R I O . Eppure credo che proprio su questo punto valga la pena di spendere ancora qualche minuto; capisco la validità della manovra monetaria, che è sempre a discrezione di chi detiene nel paese le chiavi della cassaforte e il potere; credo che questo avverrà anche quando noi staremo al potere.

D E P O N T I . Noi ci auguriamo, senatore Poerio, di potere, da parte dell'opposizione, fare queste precisazioni.

P O E R I O . Però, battuta scherzosa a parte, penso che il discorso del può e del deve è importante per tutte le discussioni che abbiamo fatto in questa Commissione più volte, a proposito di provvedimenti per l'agricoltura, per l'industria, per l'artigianato o per il commercio, quanto, avendo lasciato alla piena discrezionalità dell'organo di Governo l'intervento sia sul *quantum* che sulle modalità dell'intervento, ci siamo trovati di fronte ad una situazione che non corrispondeva all'esigenza del paese. Allora, lasciare una valutazione di questo tipo sul può e sul deve è valido? Inoltre, in una legge di finanziamento come questa, che ha una base di carattere positivo (lo pongo sul piano giuridico-costituzionale), è possibile scrivere la parola « può » al posto della parola « deve »? Ecco il punto che sollevo. È un dato di ordine economico e quindi di carattere finanziario in generale ma è anche una questione di formulazione legislativa. In altre parole, posso io legislatore lasciare ad altri una discrezionalità che invece è mia?

P R E S I D E N T E . Forse un « sarà corrisposto » potrebbe tagliare la testa al toro.

B E R G A M A S C O . È la stessa cosa.

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

D E P O N T I. Abbiamo sempre apprezzato la finezza diplomatica del nostro Presidente!

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Ho delle serie perplessità in proposito, perchè qui siamo nella fase del prefinanziamento.

D E P O N T I. Si potrebbe correre il rischio di non avere più i prefinanziamenti.

P O E R I O. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è che non sia l'istituto finanziario a decidere i tempi e i modi: tempi, nel senso di dire « ti preparo la pratica, poi ti finanzia quando ritengo opportuno »; modi, nel senso di scegliere il cliente al quale rivolgersi. Non vogliamo lasciare libertà piena al capitale finanziario: questo è uno dei grandi pericoli che corre tutta la società moderna; non si tratta di essere marxista o di altro orientamento, si tratta di capire le tendenze obiettive dell'umanità, si tratta di affrontare e risolvere quello che è uno dei più grossi problemi che oggi si presentano all'umanità.

Ora, dinanzi ad un grande problema di questo tipo, credo che la questione da porsi — nella modestia ed umiltà del mio parere — sia quella di adottare la formula proposta dal Presidente che, in questo caso, concilia le due tesi.

P R E S I D E N T E. Formalmente le concilia.

D E P O N T I. Ho già espresso la mia preoccupazione a riguardo dei soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati. Infatti, essi possono rimanere tranquilli per il periodo di un anno e, se così non fosse, non si potrebbe nemmeno parlare di una seria formulazione.

Tuttavia, ritengo che oltre ad assicurare la garanzia del capitale, deve essere anche assicurato il finanziamento che, nella formulazione della seconda ipotesi, era più che incerto.

P R E S I D E N T E. Allora potremmo dire, invece di « può essere », « sarà ».

D E L U C A. Mi sembra che questo comma sia legato a quello precedente, nel senso che il contributo che il Ministro può concedere normalmente è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento e quello agevolato.

Io interpreto che in questo secondo caso la misura possa essere proprio intera, cioè uguale perfettamente alla predetta differenza.

Quindi ci dovremmo preoccupare di collegare i due commi se si accettasse la tesi del senatore Poerio.

Debbo però ricordare che questa non è una innovazione di natura legislativa, ma rientra nella prassi normale. Per quanto attiene ai casi in cui la misura dei contributi si presenta in quote variabili, si è stabilito il massimo intervento, inserendo il verbo « può » invece che « deve » e ciò in osservanza ad una normalità procedurale.

Noi potremmo — penso — con un ordine del giorno proporre al Governo di erogare sempre il massimo possibile, al fine di tranquillizzare i beneficiari. In sostanza, questo mio intervento vuole sottolineare il fatto che se modifichiamo questo comma, dobbiamo modificare anche il precedente.

Infatti il Ministro non può erogare direttamente e senza condizione dei finanziamenti, ma può essere autorizzato a farlo soltanto su proposta del Comitato di gestione di cui all'articolo 6.

P O E R I O. Ma non possiamo dire: « può essere autorizzato ».

D E L U C A. Se questa proposta del Comitato non fosse prevista, cosa succederebbe?

P O E R I O. Nulla, poichè in assenza di causa non si produce alcun effetto.

D E L U C A. Allora ci sarebbe da modificare solo il quarto comma per sostituire alla dizione « può essere corrisposto » l'altra:

« deve essere corrisposto ». Non mi sembra che trasformando, però, soltanto questo comma si mantenga un equilibrio nel testo.

D E P O N T I. Se diciamo che il Ministero è autorizzato, ne discende per logica un'autorizzazione che gli consente di procedere di conseguenza.

Pertanto, sarei dell'opinione di adottare il testo proposto dalla Sottocommissione.

P O E R I O. Secondo il mio punto di vista, considero il terzo comma assolutamente pleonastico; ritengo che esso non abbia alcun senso in una legislazione corretta e moderna.

B E R G A M A S C O. Sono a favore del testo così come è stato formulato e, se c'è una parte pleonastica, la si può eliminare.

A me pare che il provvedimento riguardi, come deve sempre riguardare, la generalità dei casi i quali, com'è ovvio, sono molto diversi l'uno dall'altro.

In pratica, da questa considerazione scaturisce il « può », in quanto il Ministro, non l'Istituto concedente, può erogare, se lo ritiene opportuno, il contributo.

S E G N A N A, relatore alla Commissione. Concordo con le osservazioni del senatore Bergamasco, perchè può verificarsi che vi siano delle imprese che non hanno proprio l'esigenza, rispetto alle altre, di beneficiare del prefinanziamento agevolato.

Pertanto ritengo che si debba disporre di una certa discrezionalità, al fine di tener conto delle varie necessità.

Sappiamo che, pur trattandosi di un problema che interessa una vasta gamma di imprese, non abbiamo grossi concentramenti, grosse società; pur tuttavia si può incorrere nell'errore di erogare contributi in entità superiori alle esigenze vere.

E anche da tener conto che il testo non prevede la discrezionalità assoluta del Ministro, ma anche la presenza di un Comitato di cui sono partecipi le categorie interessate.

Mi sembra quindi che tutto ciò costituisca una garanzia di serietà ed imparzialità che

già rilevammo nell'esame svolto in sede di Sottocommissione; pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di accogliere il testo proposto.

P O E R I O. Ribadisco il mio orientamento favorevole alla soppressione del terzo comma ed invito i colleghi a riflettere seriamente su questa opportunità.

D E P O N T I. Ritengo comunque importante che, nel testo dell'articolo 3 proposto dalla Sottocommissione, rimanga invariata la norma che stabilisce che il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno.

S E G N A N A, relatore alla Commissione. Vorrei invitare la Commissione ad approvare il testo così come l'abbiamo formulato.

P O E R I O. D'accordo, bisogna però sostituire la dicitura « può essere corrisposto » con « sarà corrisposto ».

D E P O N T I. Ritengo che da questa esplorazione così approfondita del provvedimento siano emersi elementi tali da indurci ad accogliere il testo così come è stato proposto.

P R E S I D E N T E. Poichè rilevo che tante sono le perplessità, i dubbi e le riserve circa l'effetto della dicitura « può essere corrisposto », vorrei capire bene se questa discrezionalità vada a vantaggio di chi ottiene il finanziamento o di altri.

D E P O N T I. Sono addivenuto ad una conclusione che forse ci può tranquillizzare. Sono cioè convinto che questa discrezionalità sia a vantaggio dello stipulante, perchè può verificarsi il caso che questi sia incerto se accettare o meno il prefinanziamento dopo aver preso cognizione dell'onere del tasso passivo cui deve sobbarcarsi.

C'è anche da sottolineare un particolare che si verifica nel momento della stipula

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

dell'atto. Infatti gli istituti di credito corretti — e supponiamo che siano la generalità — inseriscono nel contratto il diritto di ottenere il rimborso dei contributi da parte del Ministero.

Qualora però si verifichi qualche carenza o dimenticanza da parte dell'Istituto, lo stipulante si potrebbe trovare a disagio e, pertanto, sarebbe opportuno renderlo accorto affinché nel contratto venga inserita questa clausola.

P I N N A. Ci sono anche delle banche che sul denaro pubblico organizzano delle speculazioni.

D E P O N T I. È utile ricordarci che il provvedimento riguarda solo pochi crediti e che non possiamo, per contratto, affermare che il Ministero deve assolutamente concederli.

Dobbiamo dire semplicemente che il Ministero è a conoscenza del fatto che questa pratica di credito, dopo aver esaurito il suo iter, comporterà determinati effetti. Il finanziamento decorrerà allora da quel momento, ma a me sembra che ci stiamo sforzando di dire che anche sul prefinanziamento si può concedere il contributo. Così si rischia invece di ottenere l'effetto opposto, che cioè il prefinanziamento non si avrà mai.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il « può » non si riferisce al diritto soggettivo di percepirlo.

P I N N A. Si deve tener conto del fatto che spesso le banche operano delle speculazioni, sfruttando il lasso di tempo che intercorre tra la fine di un finanziamento e l'inizio di un altro.

Avviene infatti che, se in questo periodo si avanza una richiesta di denari, questi vengono concessi al normale tasso bancario, poi magari il mese successivo il Ministero opera il finanziamento, ma intanto la banca ha fatto la sua brava speculazione.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non possiamo costrui-

re i nostri ragionamenti sul presupposto che la banca ha l'intenzione di delinquere.

D E P O N T I. Questo avveniva nei contratti di prefinanziamento dove non veniva esplicitamente precisata la data d'inizio e di valutazione dell'impresa. Ed allora qualcuno poteva anche dire che sì, la pratica era a posto, ma che la legge non era finanziata e che si voleva un credito, magari invece del 18 per cento lo si otteneva al 13½ per cento.

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per tranquillizzare coloro che hanno espresso preoccupazioni in proposito, ricorderò che quando ci siamo incontrati con i rappresentanti degli istituti di credito, costoro si sono impegnati ad accettare ed inserire la formulazione concordata anche se il cliente non la richiede.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei rassicurare i colleghi dell'opposizione in riferimento ai poteri che il provvedimento conferisce al Ministro. Questo è vincolato dal disposto di legge che non gli conferisce la possibilità di erogare o no dei crediti, ma prevede semplicemente un suo intervento quando concretamente se ne pone la necessità. Solo in questo consiste il potere discrezionale del Ministro.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione.* Vorrei evidenziare che, fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro è autorizzato a corrispondere un determinato contributo.

P A Z I E N Z A. Nelle norme giuridiche non è corretto specificare lo scopo delle norme stesse.

Quindi, l'inizio del terzo comma che dice: « Allo scopo di porre gli istituti » dovrebbe essere soppresso ed il comma risulterebbe anche snellito iniziando da « Il Ministro dell'industria e commercio... è autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati... ».

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

Il quarto comma risulterebbe, perciò, così formulato: « Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro, di cui al comma precedente, è autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato ».

B O R S A R I. Mi sorge adesso un altro dubbio. Dal testo della Camera dei deputati deriva che una volta che il Comitato previsto dall'articolo 6 accetta di concedere, su richiesta, un finanziamento ad un operatore, il relativo finanziamento viene erogato a credito agevolato. Ora invece ci troviamo di fronte ad una formulazione per cui anche quando le domande sono passate al vaglio del Comitato, non è detto che il richiedente sia sicuro di avere il beneficio, perchè si dice che il Ministro è autorizzato a concedere.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. No, è autorizzato al prefinanziamento, ma deve concedere.

B O R S A R I. Anche prima è detto: « è autorizzato a concedere ». Per « è autorizzato » si intende « è obbligato »?

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Sì.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Laddove si verificasse l'ipotesi, è obbligato, è autorizzato a concedere il finanziamento.

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è che possa non farlo!

B O R S A R I. Quindi non è ad arbitrio del Ministro. Abbiamo chiarito che il Ministro è tenuto a concedere il finanziamento.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa se ritorno su un argomento sul quale la Sottocommissione si è già pronunciata, ma desidero sot-

toporre alla cortese attenzione dei colleghi la inopportunità di portare la durata dei finanziamenti da 7 a 10 anni e da 10 a 15 anni.

I motivi sono i seguenti. Anzitutto ci sembra che così facendo trasformiamo completamente il concetto di finanziamento a medio termine (torneremo di nuovo su queste formulazioni quando parleremo anche delle altre leggi che riguardano i finanziamenti a medio termine, che si riferiscono tutti a 7 e a 10 anni), ma questo è il meno. In secondo luogo veramente i colleghi ritengono che dopo 15 anni una impresa commerciale abbia ancora bisogno di ricorrere a forme agevolative? Un'impresa commerciale che dopo un certo numero di anni non è nelle condizioni oggettive di andare avanti per proprio conto, è un'impresa commerciale che va male! Questa estensione dei benefici a così lungo tempo mi pare inopportuna. Non ne faccio una questione pregiudiziale, ma l'affido alla sensibilità e alla meditazione dei colleghi senatori. So che avete lavorato su questo punto anche in sede di Sottocommissione e che purtroppo non siete riusciti a superarlo, ma voglio riproporlo alla vostra attenzione perchè questa formulazione significa una cosa soltanto: noi non crediamo che l'impresa commerciale, quale che sia, sia in condizioni di compiere le sue operazioni di ammortamento in tempi decenti.

D E P O N T I. L'osservazione che l'onorevole Sottosegretario al tesoro ripropone alla nostra attenzione è valida dal punto di vista formale: quando si parla di medio credito, cioè, non si può arrivare a 10-15 anni, perchè il medio credito arriva al massimo a 10 anni, superati i quali si deve parlare di credito a lungo termine. Questo argomento ci aveva suggerito, per la verità, non di abolire i 10-15 anni, ma di introdurre la dizione di medio e di lungo termine per essere coerenti con la dottrina. Il rappresentante del Governo ci ha esposto la sua preoccupazione con molto garbo, ma la conclusione di questo suo intervento è stata: prego la Commissione di riflettere su questo punto. Cioè il rappresentante del Gover-

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

no non ne ha fatto una questione pregiudiziale.

Mi permetto, ora, di sottoporre a mia volta al rappresentante del Governo le seguenti considerazioni. Anzitutto nell'articolo al nostro esame non c'è il « deve », ma c'è il « può », il che significa che come nel passato il medio credito è regolarmente previsto dalla legge fino a 10 anni e viene concesso solo per 6-7 anni (a questo proposito ci fu anzi qualche piccola discussione anche in questa Commissione, perchè si riteneva giusto utilizzare tutto il credito); anche ora nella pratica si potrà concederlo fino a 10 anni anzichè fino a 15.

Desidero inoltre rilevare che non è esatta l'osservazione secondo la quale un'azienda che non riesce ad ammortizzare in 15 anni non è valida. Anzitutto bisogna vedere in che campo lavora, con quale intervento abbiamo dato il finanziamento. Infatti, se diamo il 70 per cento, l'azienda farà estremamente fatica ad ammortizzare in 5 anni e se diamo il 40 per cento può essere estremamente comodo per questa azienda poter contare su 10-12 anni se fra i costi previsti ci sono, per esempio, delle immobilizzazioni immobiliari. È evidente che abbiamo delle forme di ammortamento che sono in funzione degli immobilizzi che facciamo. Posso avere delle macchine che devo ammortizzare in tre anni perchè diventano rapidamente obsolete, posso avere delle macchine la cui obsolescenza tecnica è normalmente prevista in 10-7-5 anni, come posso avere delle immobilizzazioni, come quelle immobiliari, per le quali talvolta i 15 anni possono essere utili!

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La media è di 10 anni.

D E P O N T I . Se faccio, però, un consorzio per fare dei *doks*, io compro del terreno, faccio delle costruzioni, faccio delle immobilizzazioni immobiliari di 100, vi aggiungo delle immobilizzazioni tecniche di 20 e avrò un totale di 120, dove il 100 rappresenta gli immobili. Per questi casi, in mancanza di una legge che consente finanzia-

menti agevolati di credito fondiario industriale o commerciale, io sono del parere di lasciare la presente dizione, facendo però presente all'Esecutivo che non è obbligato a concedere sempre un periodo di 15 anni, ma che occorrendo potrà farlo.

Propongo quindi di accogliere il testo così come è formulato. Tra l'altro, come possiamo fare altrimenti quando nella legge finanziaria (questo è un nostro errore che dovremo correggere al più presto) abbiamo ridotto la possibilità di ammortizzare gli immobili industriali?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Ha ragione il rappresentante del Governo quando afferma che il credito al commercio non deve essere a lungo termine perchè l'impresa commerciale deve avere per sua natura dei tempi più brevi. Desidero però far presente che questo disegno di legge è innovativo rispetto alle precedenti leggi che riguardavano agevolazioni in materia di credito al commercio. Il presente disegno di legge accentua soprattutto la possibilità di concedere agevolazioni per l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonchè le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi. Proprio per questo tipo di operazioni l'ammortamento in 10 anni è, a mio avviso, un giusto ammortamento, anzi è il minimo che si possa fare. Sono d'accordo, invece, sull'osservazione secondo la quale un ammortamento in 10 anni per le attrezzature non è giustificato e potrebbe rivelarsi in qualche caso pregiudizievole per la stessa azienda. L'azienda, per le attrezzature che hanno una obsolescenza troppo rapida, potrebbe essere indotta a fare piani di attività aziendale tali da snaturare un poco la propria attività. È proprio per questo motivo, però, che è stato adottato il criterio della discrezionalità, cioè la durata dei finanziamenti non può essere superiore ai 10 e ai 15 anni. Si potrebbe eventualmente, con un ordine del giorno, impegnare il Governo a concedere la misura massima per i finanziamenti di cui alla lettera a)

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

e a graduare con finanziamenti a più breve termine l'acquisto delle attrezzature.

B O R S A R I Ma questo è implicito.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si tratta di una posizione pregiudiziale del Governo che vede attaccata qualche sua legittima prerogativa, ma è un discorso che viene fatto alla Commissione dal rappresentante del Governo come se fosse uno dei componenti di questa Commissione. Cioè si tratta di una osservazione di merito e di metodo. Questa mattina noi innoviamo il concetto di credito a medio termine e questo costituisce un problema per tutti noi, cioè da questo momento sappiamo che nel settore del credito a medio termine possiamo arrivare fino a 15 anni: si viene a creare un precedente legislativo. Può darsi che in altre circostanze le posizioni obiettive finali non ci aiuteranno a dare un parere altrettanto positivo su questa innovazione.

Inoltre, non meravigli la nostra differenza di posizione rispetto al « può ». Infatti, perchè concedere tutto questo potere discrezionale che rende tutto estremamente aleatorio? Che cosa accadrà di fatto? Nel concreto accadrà che l'utilizzatore sarà portato a richiedere il massimo e così ogni volta che sarà fatto un piano di ammortamento l'impresa commerciale sarà portata istintivamente a chiedere il massimo e l'istituto erogatore, cioè il Governo, dovrà aprire un contenzioso, caso per caso, per la riduzione, creando una situazione veramente di disagio nel rapporto. Non me faccio una questione di veto pregiudiziale da parte del Governo, può anche essere valida la vostra impostazione, ma vi pregherei di valutare se la posta vale la candela. Se siamo tutti convinti che il credito a medio termine non può, nel fatto, superare i 10 anni, perchè creare questa tentazione? Ripeto, però, che se la mia osservazione rappresenta pregiudizio grave all'approvazione del disegno di legge, mi rimetto alla Commissione; ma si tenga presente che creiamo un elemento di confusione anzichè di chiarezza.

D E P O N T I . L'osservazione del Sottosegretario è molto importante. La verità è che la confusione non è in noi o nel Governo, ma è nel fatto che non abbiamo ancora messo in atto strumenti di finanziamento per le immobilizzazioni immobiliari e perchè questo provvedimento prevede esplicitamente l'acquisto e la costruzione di impianti, siamo tutti d'accordo che per l'ammortamento delle costruzioni non è possibile fare una previsione di 5 anni. Condivido pienamente il parere del senatore Segnana, però se per i distributori automatici si chiedono 10 anni, io stesso rimanerei male e penserei che si tratta di una furberia, per cui sarei portato non solo a ridurre i 10 anni, ma anche a dire di no.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura del nuovo testo dell'articolo 3, quale risulterebbe dalle proposte della Sottocommissione, e con le correzioni suggerite nel dibattito testè svoltosi:

Art. 3.

(Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Allo scopo di porre gli istituti in condizione di applicare i tassi di interesse, di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzato a concedere agli istituti di credito abilitati, un contributo posticipato annuo, commisurato, in quota costante, in relazione alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento esistente al momento della stipula e la rata di ammortamento, a carico dell'impresa, calcolata al tasso di interesse agevolato di cui al primo comma del presente articolo.

Per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il Ministro di cui al precedente comma è altresì autorizzato a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato.

Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso per le operazioni stipulate entro un anno dalla data di comunicazione dell'ottenuto beneficio da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono cumulabili con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Art. 4.

(*Istituti di credito. Finanziamento a medio termine a tasso ordinario*).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari ed utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendita o del magazzino.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), garantiscono i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, numero 1075, e successive modificazioni ».

Propone altresì di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ».

Inoltre, la Sottocommissione ha lasciato in sospeso la decisione se sopprimere il terzo comma o se sostituire, sempre al terzo comma, alla parola « garantiscono », le altre « possono garantire ». Si vorrebbe, cioè, evitare l'obbligatorietà per quegli enti locali che per ragioni di bilancio potrebbero trovarsi in difficoltà. Io sarei per la soppressione del comma perchè per i Comuni, in base alla legge comunale e provinciale, sarà l'organo di controllo che deciderà la capacità o meno di garantire.

BORSARI. Il comma stabilisce il modo di dare garanzie. Si possono garantire i mutui mediante i servizi o mediante le delegazioni. Può, infatti, sorgere una contestazione nei confronti del Comune al quale si può dire che un'operazione deve garantirla non facendo ricorso alle normali delegazioni, ma con il corrispettivo dei servizi che realizza.

DE PONTI. Comunque, occorre assolutamente sostituire « garantiscono » con « possono garantire ».

BORSARI. Sì, è giusto.

CIPPELLINI. Direi di più e cioè « possono anche garantire », dando al Comune la possibilità di fornire altre garanzie.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. No, è sufficiente « possono garantire ».

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto la solita osservazione all'ultimo comma, riguardante i 10 e i 15 anni.

BERGAMASCO. Faccio osservare che il richiamo al penultimo comma dell'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, numero 1016, sembra non comprendere gli istituti di credito autorizzati.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. Il senatore Bergamasco ha ragione. Sostituiamo le parole « di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 », con le altre: « di cui al primo comma ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto, dunque, ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4 proposto dalla Sottocommissione, di cui do nuovamente lettura:

« Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al terzo comma, tendente a sostituire alla parola « garantiscono », le altre: « possono garantire ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore al penultimo comma, tendente a sostituire alle parole « di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 », le altre: « di cui al primo comma ».

(È approvato)

Metto ai voti l'emendamento, sostitutivo dell'ultimo comma, proposto dalla Sottocommissione, di cui do nuovamente lettura:

« La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

(Locazione finanziaria).

I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato su decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o loro delegati, da un rappresentante del Mediocredito centrale, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti designati dalle regioni, di cui uno designato dalle regioni meridionali.

Alle sedute del Comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto Comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali convenzioni tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 5 miliardi di lire per l'anno 1975 e di 10 miliardi di lire per nove anni a partire dall'esercizio 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Della suddetta somma una quota è riservata al commercio all'ingrosso nel limite massimo del 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

A questo articolo la Sottocommissione propone tre emendamenti.

Il primo è inteso a sostituire il secondo comma con il seguente:

« La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, dal Ministro del turismo, dal Ministro del bilancio o loro delegati, dal Direttore generale del commercio interno, da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative del commercio, da

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI ».

Il secondo, sostitutivo del punto 2) del quarto comma con altro del seguente tenore:

« 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse; ».

Il terzo emendamento, infine, propone la sostituzione del sesto comma con il seguente:

« Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Oltre gli emendamenti accolti dalla Sottocommissione, vi è un emendamento che il Governo aveva presentato a questo articolo — rimasto poi in sospeso — riguardante gli emolumenti ai componenti del Comitato. Ne do lettura: « Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del comitato e al personale dell'ufficio di segreteria, in rapporto ai lavori effettuati; le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito, secondo le quote stabilite dal Ministro dell'industria e del commercio. I relativi versamenti affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria ».

M A R A N G O N I. Noi siamo contrari a questo emendamento perchè, fra l'altro,

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

riteniamo che già esista una norma *ad hoc* e non vogliamo determinare una nuova misura di emolumenti, che poi non si sa dove andrà a finire.

CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La proposta era nata dall'opportunità che le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria fossero poste a carico degli istituti di credito. Comunque il Governo non insiste su questo emendamento.

MARANGONI. Per quanto riguarda la composizione del Comitato, noi riteniamo che così come viene proposto diventerebbe un inutile carrozzone; in esso, infatti, sono presenti rappresentanti di Ministeri che con le funzioni del comitato stesso poco o nulla hanno a che vedere. Nei lavori della Sottocommissione, ad esempio, abbiamo sostenuto la necessità di eliminare la presenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in quanto è presente quello per le regioni; ci si è risposto che era per meglio tutelare il Mezzogiorno, ma non credo proprio che porre in questo comitato quel Ministro tuteli meglio il Mezzogiorno: è un problema di carattere nazionale. Parimenti sosteniamo la necessità di escludere il Ministro del turismo e il direttore generale del commercio interno. Pertanto il comitato dovrebbe avere una composizione diversa, ristretto nel numero dei componenti e reso operante.

Va precisato, poi, il punto riguardante i rappresentanti delle tre organizzazioni nazionali di categoria; l'emendamento recita: « da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative del commercio »; noi vorremmo invece tornare al testo della Camera, cioè « da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti », al fine di evitare qualsiasi equivoco.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. Su quest'ultimo punto siamo d'accordo. Per quanto riguarda le altre proposte, inve-

ce, sono contrario. Infatti la presenza del direttore generale del commercio interno a me sembra quanto mai opportuna, poichè esiste un ufficio che procede all'istruttoria delle pratiche ed è necessario che vi sia un raccordo tra questo e il comitato.

Per quanto riguarda il Ministro del turismo, questo può essere interessato alle attività che vengono proposte in zone a carattere turistico.

Che poi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sia sostituito da quello per le regioni, posso anche accettarlo, ma tuttavia non mi sembra che il problema sia di grande momento.

CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che le considerazioni fatte dal senatore Marangoni non siano sufficientemente valide. Concordo col senatore Segnana a proposito della necessità del direttore generale del commercio interno in questo Comitato e aggiungo che le pratiche sono centinaia e centinaia: chi ha istruito le pratiche e seguito i lavori preparatori ovviamente conosce tutti gli elementi concernenti le varie aziende; in queste condizioni, il comitato sarebbe costretto a chiamare continuamente quel direttore generale per avere delle delucidazioni. Quindi, anche per analogia con altri organismi che erogano finanziamenti alle imprese, la presenza del direttore generale del commercio interno credo che sia necessaria oltre che opportuna.

Circa la presenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ci sono dei compiti istituzionali da garantire e da tutelare, compiti che non sono riassorbibili dal Ministro per le regioni, che ha compiti diversi. Mi sembra quindi di dover insistere su questa presenza, che ha una sua ragione qualificante nel tipo di politica che intendiamo sviluppare in Italia.

Infine mi sembra strano che venga discussa la presenza del Ministro del turismo, perchè laddove si sviluppa una attività commerciale io penso che questo Ministro sia uno dei più interessati.

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

M A R A N G O N I . Signor Presidente, noi insistiamo su questi emendamenti, anche perchè alla Camera c'è stata una lunga discussione in proposito; aggiungo che questo punto, se non accolto, potrebbe provocare il ritorno del provvedimento dalla Camera a noi.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di fondi erogati dal Governo.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dal momento che abbiamo costituito questo Comitato, con la presenza di una larga rappresentanza delle categorie, è evidente che il Governo dà ad essa la massima responsabilità.

C I P E L L I N I . Propongo di togliere dal comitato due Ministri: il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro del bilancio.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Bilancio e programmazione.

B O R S A R I . Allora togliamo il Ministro del turismo.

D E P O N T I . Per essere coerenti dovremmo abolire il Ministero del turismo, ma dal momento che esiste bisogna lasciarcelo.

P I N N A . La questione delle forme è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: è la responsabilità maggiore che gli compete.

Di conseguenza, pur considerando la questione nel suo complesso, pur valutando singolarmente le varie competenze, non si vede la ragione di gonfiare pleonasticamente questo Comitato. A me sembra, per esempio, che per i Comuni, rappresentati dall'ANCI, non siano necessari due rappresentanti, ne basta uno; se crediamo al concetto della capacità di rappresentanza, uno equivale a due o a tre.

D E P O N T I . Sempre in tema di composizione del Comitato, mi sembra che la proposta del senatore Cipellini non sia sbagliata. In pratica quale funzione particolare può svolgere il rappresentante del Ministero del turismo?

B O R S A R I . In pratica il turismo è passato tutto alle Regioni.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho seguito con interesse il discorso sulle capacità delle rappresentanze.

Devo dire che sono favorevolissimo alla presenza dei Comuni nel Comitato e che in effetti uno, due o tre rappresentanti possono significare la stessa cosa, in quanto ci troviamo di fronte al problema di rappresentare un unico organismo.

Quando però si discute sulla presenza dei Ministeri, allora, se mi si consente, la questione si presenta sotto un punto di vista completamente diverso. Dobbiamo considerare che ai Ministeri sono affidati dei compiti ben definiti, differenziati per ogni dicastero e con responsabilità particolari.

B O R S A R I . Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti comunali, devo ricordare che ci sono diverse categorie di Comuni, con problemi difformi, con realtà diverse.

Consentiamo allora all'ANCI di rappresentare adeguatamente queste situazioni.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Tutto sommato, ritengo che sia il caso di approvare il testo nella sua forma integrale.

F U S I . Penso che quando ci sarà al Governo un solo partito, questo potrà anche verificarsi.

P R E S I D E N T E . Questo è un ottimismo che rallegra alquanto.

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

BORSARI. Al di là delle battute, credo che la maggioranza debba riflettere un pochino sul problema.

Esprimo nel contempo il voto contrario della mia parte politica all'introduzione del secondo comma dell'articolo 6 proposto dalla Sottocommissione, in quanto riteniamo eccessivamente numerosa la composizione del Comitato preposto alla gestione dei fondi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dalla Sottocommissione all'articolo 6, di cui ho dato lettura, con la correzione proposta dal senatore Marangoni e accettata dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del punto 2) del quarto comma dello stesso articolo, proposto dalla Sottocommissione, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

CIPELLINI. Nel terz'ultimo comma dell'articolo 6, nella quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, manca il richiamo alla legge della montagna.

CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È un problema che riguarda la legge sulla montagna. Vorrei sottolineare il particolare che al quart'ultimo comma, come ricorderanno i membri della Sottocommissione, il Governo aveva suggerito l'opportunità di stabilire una quota per le cooperative.

Le ragioni erano sostanzialmente collegate in primo luogo alla necessità di garantire una presenza equilibrata dei soggetti beneficiari dei finanziamenti; in secondo luogo, il limite proposto del 20 per cento, che poteva sembrare anche restrittivo per le cooperative, in realtà poteva costituire una garanzia all'utilizzazione della gestione.

Noi comunque non insistiamo su questa proposta; ho il dovere però di fare presente alla Commissione questo problema che, del resto, è stato sollevato dalle stesse categorie commerciali.

Se non si ritiene, da parte dei membri della Commissione, di accogliere questa richiesta del Governo, non insisteremo nel proporla, anche se si tratta, mi sembra di un problema di notevole rilevanza che poi in seguito ci potrà creare delle preoccupazioni.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione non è stata favorevole a stabilire percentuali.

BERGAMASCO. Ma la formulazione è piuttosto infelice: sarebbe stato meglio dire: « La quota riservata al commercio all'ingrosso non può superare il 10 per cento ».

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. Concordo con il senatore Bergamasco.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo spirito della norma era che non si superasse il limite massimo.

MARANGONI. Sono dell'avviso di riportare lo stanziamento per la corrispondenza dei contributi alle previsioni contenute nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e cioè a 5 miliardi per il 1975 e a 10 miliardi per nove anni a partire dal 1976, in quanto prima che questa legge venga applicata saremo già giunti alla fine dell'anno e non sarà necessario trovare la copertura per l'altro miliardo.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si insiste su questa formulazione, siamo obbligati a trovare la copertura.

MARANGONI. Noi riteniamo che sia opportuno mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

PRESIDENTE. Ma questo significa fermare l'esame del disegno di legge!

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa se mi riferisco ad un colloquio privato che ho avuto con i senatori prima che si desse inizio alla seduta. Io ho fatto presente che per noi il problema è solo di natura tecnica. Non posso permettermi di dire che la Camera abbia commesso un errore, ma è possibile che nello stabilire la somma non abbia tenuto conto della copertura prevista ed abbia assorbito tutto nell'articolo senza preoccuparsi di questo miliardo che doveva costituire il fondo di garanzia. Siamo, quindi, carenti di copertura e non è possibile trovarla. D'altro canto, questo miliardo non viene ad incidere affatto sull'attività del provvedimento perchè — mi riferisco, del resto, alla stessa osservazione fatta poc'anzi dal collega Marangone — siamo già al mese di luglio e prima che siano emessi i decreti relativi saremo giunti sicuramente all'inizio dell'anno venturo. Ci stiamo preoccupando, pertanto, di una copertura che crea dei problemi per quanto riguarda l'approvazione del disegno di legge, ma che non sarà mai richiesta perchè il fondo di garanzia eserciterà la sua funzione a decorrere dal 1976. Cerchiamo di salvare lo spirito e la sostanza del disegno di legge, perchè qui non c'è controversia, ma solo la necessità di trovare una copertura per una attività che non verrà svolta.

CIPELLINI. L'osservazione del rappresentante del Governo è giusta.

PRESIDENTE. Il senatore Marangoni insiste sul suo emendamento?

MARANGONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del sesto comma dell'articolo 6, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati:

Art. 6.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro del turismo, dal Ministro del bilancio o loro delegati, dal Direttore generale del commercio interno, da un rappresentante degli istituti di credito, designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del Comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto Comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle

aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3).

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato da un Comitato composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno dalle regioni.

Spetta al Comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del Fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al Fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, accessori e spese,

dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

La Sottocommissione ha proposto di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « le cui disponibilità sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato ».

Ha proposto poi di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, due dal Mediocredito centrale due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno dalle regioni ».

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. All'ultimo momento il Mediocredito ha fatto una osservazione molto importante in merito al secondo comma proposto dalla Sottocommissione, che prevede la personalità giuridica del fondo centrale di garanzia. Per altri fondi di garanzia non è stata mai prevista la personalità giuridica che in sostanza comporta la costituzione di un ente. Ora, abbiamo già abbastanza enti, senza doverne costituire degli altri!

Propongo, quindi, di sopprimere le parole « ha personalità giuridica » e di dire semplicemente: « Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato... ».

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo.

B E R G A M A S C O . Nell'ultimo comma dell'articolo 7 si parla di interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

Non è bene precisare meglio la misura degli interessi di mora per evitare di lasciarne la determinazione a totale discrezione degli enti finanziatori?

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. L'osservazione è giusta. Si potrebbe dire: « interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento ».

D E P O N T I . Il tasso di riferimento è il tasso sul quale interviene il contributo dello Stato.

P A Z I E N Z A . Siamo attenti nel formulare questo articolo perchè l'interesse di mora stabilito contrattualmente ha anche una funzione deterrente nei confronti dell'impresa e dovrebbe costringere a pagare. Se la penalizzazione rispetto all'interesse normalmente pagato non è piuttosto pesante, chi paga più? Ci mancano degli elementi di cognizione. Bisognerebbe chiedere al Mediocredito se questa formulazione è esatta.

C I P E L L I N I . È il Mediocredito che propone questi emendamenti!

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Il Mediocredito suggerisce di sostituire le parole « interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo » con le altre: « interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento », perchè contrattualmente gli istituti di credito possono fissare il tasso di mora come vogliono.

D E P O N T I . Questo — intendiamoci — è a vantaggio dello stipulante. A me sembra giusto, in definitiva, che vi sia una regola unica in tutta Italia.

B O R S A R I . In sede di esame dell'articolo 6 abbiamo concordato di eliminare dalla composizione del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni

zioni i rappresentanti designati dalle Regioni per tutta una serie di considerazioni che non starò qui a ripetere, mantenendo soltanto la disposizione che prevede che alle sedute dello stesso partecipi a titolo consultivo (sarebbe preferibile peraltro, a mio avviso, che vi partecipasse a titolo pieno) il rappresentante della Regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il discorso andrebbe ora ripreso anche per quanto riguarda il Comitato nominato per l'amministrazione del fondo centrale di garanzia.

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel precedente articolo 6 abbiamo sostituito nella composizione del Comitato di gestione ivi previsto i rappresentanti designati dall'ANCI. Abbiamo invece ritenuto opportuno mantenere il rappresentante delle Regioni nella composizione del Comitato di amministrazione del fondo centrale di garanzia di cui al secondo comma dell'articolo in esame.

B O R S A R I. A mio parere, peraltro, sarebbe forse il caso di prevedere anche qui due rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI.

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Eventualmente, alla fine del secondo comma proposto dalla Sottocommissione, si potrebbe sostituire le parole « e uno dalle regioni » con le altre: « e uno designato dall'ANCI ».

B O R S A R I. Sarebbe preferibile, secondo me, che anche in questo caso i rappresentanti dei comuni fossero due.

D E P O N T I. È sufficiente uno.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione, tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « , le cui disponibilità sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato ».

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione, tendente a sostituire il secondo comma; emendamento che, con le modificazioni suggerite nel dibattito testè svoltosi risulta del seguente tenore:

« Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, due dal Medio credito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI ».

(È approvato).

Ricordo infine agli onorevoli colleghi che il relatore Segnana ha presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 7 in esame le parole « interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del Fondo » con le altre: « interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

(Dotazioni del Fondo centrale di garanzia).

Le dotazioni del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme ancora disponibili dal Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dagli eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti, pubblici e privati, od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia, a copertura dei rischi inerenti alle agevolazioni di cui al precedente articolo 3, ottavo comma.

La Sottocommissione propone l'aggiunta, alla fine della lettera c), delle parole: « , con copertura dell'onere relativo all'onere finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. ».

Propone inoltre un emendamento tendente a sostituire al primo comma il punto e) con il seguente: « da contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal Comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente ».

Infine la Sottocommissione propone un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se non ricordo male, il senatore Cipellini aveva fatto alcune osservazioni sulle somme a disposizione del fondo centrale di garanzia previste al punto b) dell'articolo in esame; osservazioni alle quali mi sembra che si fossero associati anche i rappresentanti del Gruppo comunista. Al riguardo dirò che si fa riferimento — è chiaro — alla parte eccedente le disponibilità: peraltro, se la Commissione intende precisarlo anche nel testo dell'articolo, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere un emendamento in tal senso.

B E R G A M A S C O . A mio parere, è necessario allora eliminare la parola « ancora » sostituendola con l'altra: « eventualmente ».

D E P O N T I . Esatto.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'espressione « disponibili » sta evidentemente a significare che si fa riferimento a quelle somme che non sono state utilizzate in ordine all'applicazione delle leggi considerate.

B O R S A R I . Ma che cosa si intende per « disponibili »? Le somme che sono rimaste dopo aver soddisfatto tutte le richieste? Se è così, bisogna però precisarlo, perchè per « somme ancora disponibili » si potrebbero intendere le somme che sono disponibili perchè non sono state soddisfatte certe richieste.

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Questa interpretazione non sarebbe però esatta nè giusta.

P R E S I D E N T E. Si tratta evidentemente delle somme rimaste disponibili.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Ci troviamo in presenza di fondi di garanzia per calamità atmosferiche con finanziamenti che coprono generalmente un arco di tempo di 10-15 anni. Naturalmente può verificarsi l'esigenza di attingere da tali fondi: è peraltro da ricordare che le relative dotazioni sono molto abbondanti per cui si possono avere delle effettive disponibilità. È evidente, comunque, che la possibilità di attingere a questi fondi è subordinata ad una certa operazione di inventario che deve essere eseguita dal Ministero del tesoro, il quale stabilisce quali sono le parti eccedenti rispetto alle operazioni che sono ancora in essere. Alcune operazioni infatti (come, ad esempio, quelle relative all'alluvione di Firenze) si sono già estinte o sono in via di estinzione: rimangono da restituire soltanto le ultime rate dei mutui. Pertanto, il fondo di garanzia, partito — per così dire — con una certa previsione relativa a tutti questi finanziamenti, oggi si trova ad avere maggiori disponibilità.

C I P E L L I N I. È necessaria, però, una formulazione più chiara.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla in contrario ad accettare una migliore formulazione.

B E R G A M A S C O. Si tratta però di somme ancora in corso di impegno.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Sì: ma — come ho detto — si è già avuta la restituzione di molte rate.

P I N N A. La Sottocommissione aveva chiesto in proposito un chiarimento al rappresentante del Tesoro, che però non è presente.

C R I S T O F O R I, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si è dovuto allontanare perchè aveva una importante riunione interministeriale a Palazzo Chigi.

P I N N A. È necessario invece conoscere qual è la rimanenza. Come si fa altrimenti a licenziare un testo di legge del genere?

B O R S A R I. Si tratta di una questione importante, il cui significato politico non è indifferente.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire « dalle somme disponibili » anzichè « dalle somme ancora disponibili », con ciò intendendo che si tratta di somme disponibili perchè la previsione, per così dire, dell'utilizzo del fondo è tale che si rendono disponibili; oppure si potrebbe addirittura dire: « dalle somme rimaste disponibili ».

B E R G A M A S C O. Direi allora « da somme » e non « dalle somme ».

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. D'accordo: « da somme » o « dalle somme rimaste disponibili ».

P I N N A. Dopo la piena attuazione però delle leggi cui si fa riferimento.

B E R G A M A S C O. Questo è sottinteso.

P I N N A. Bisogna precisare bene il concetto: secondo me, non si può lasciarlo sottinteso.

P R E S I D E N T E. Ritengo giusto dire: « dalle somme rimaste eventualmente disponibili ».

B O R S A R I. « Rimaste » sembrerebbe significare le somme che solo ora sono disponibili.

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

P R E S I D E N T E . No, si intendono le somme disponibili sempre dal momento dell'applicazione della legge.

B O R S A R I . Va bene, siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto, allora, ai voti l'emendamento tendente a sostituire, alla lettera *b*), le parole « dalle somme ancora disponibili », con le altre: « dalle somme rimaste eventualmente disponibili ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, al primo comma, alla fine della lettera *c*), delle parole: « , con copertura dell'onere relativo all'onere finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

(È approvato).

Metto ai voti il seguente emendamento sostitutivo della lettera *e*), proposto dalla Sottocommissione:

« *e*) da contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal Comitato di cui all'articolo 6 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 9.

(*Inalienabilità e incedibilità*).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

La Sottocommissione presenta un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « beni acquisiti », le altre: « , ad eccezione delle scorte, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

(*Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa*).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza ed il residuo debito sarà soddisfatto alla data di riparto finale dell'attivo.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, all'ultimo comma, in fine, le parole: « ed il residuo debito sarà soddisfatto alla data del riparto finale dell'attivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

(*Agevolazioni tributarie*).

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli isti-

6^a COMMISSIONE

81° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

tuti e degli enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relativi alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi, di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e la tassa di bollo sulle cambiali che viene stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni 100 mila lire o frazione, qualunque sia la scadenza.

Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al Fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

La Sottocommissione presenta il seguente emendamento, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Faccio presente che, oltre all'articolo 15, occorre anche citare l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; tale articolo riguarda, infatti, le agevolazioni previste per i fondi di garanzia. Diciamo, dunque, « di cui agli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dalla Sottocommissione, quale risulta con la modifica testè proposta dal relatore.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 12.

(*Norme transitorie*).

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

(*E approvato*).

P A Z I E N Z A. Il mio Gruppo giudica il disegno di legge piuttosto tardivo, abbastanza incompleto e non sorretto da una organica visione di tutti i problemi; il provvedimento contiene, inoltre, elementi contraddittori nel campo della distribuzione, in quanto non ha operato una scelta precisa nel senso di incoraggiare la formazione di grossi enti nel campo della distribuzione oppure di favorire le esigenze frammentarie della piccola e media azienda. Nonostante tutte queste lacune, trattasi sempre di un provvedimento che le categorie interessate attendevano e attendono e, pur rientrando tra i provvedimenti limitati, arreca un certo beneficio al commercio: per tali motivi il Gruppo del MSI-Destra nazionale esprime un voto favorevole.

M A R A N G O N I. Il Gruppo comunista, considerando che il provvedimento in esame è il risultato di una mediazione realizzata tra le diverse forze politiche, cioè tra i vari Gruppi, ritiene che nonostante il lungo

travaglio, e quindi il ritardo con cui viene adottato, rappresenti un passo avanti nell'accoglimento delle richieste da tanto tempo avanzate dalle categorie interessate. Pertanto il provvedimento si può considerare un risultato positivo, anche se non pienamente rispondente alle esigenze di questo importante settore, di un lungo lavoro, durato oltre due anni, al quale la nostra parte politica certamente ha dato un contributo determinante. Dobbiamo peraltro fare alcune osservazioni: un primo limite che riscontriamo è l'insufficienza del finanziamento, il quale non risponde alla realtà dei bisogni, e non potrà soddisfare tutte le attese e le esigenze. Un secondo limite, a nostro avviso, è determinato dal fatto che una fetta di finanziamento è destinata al commercio all'ingrosso, cosa che non vediamo di buon occhio e che ritenevamo fosse giusto escludere. È vero che abbiamo fatto un progresso escludendo le grandi concentrazioni, però è rimasto questo compromesso che certamente a noi non soddisfa e che va contro le finalità stesse del provvedimento. Il terzo limite è la composizione del Comitato, il quale diventa troppo macchinoso e composto da troppi membri, rendendo faticosa l'attuazione della legge.

Per queste considerazioni, pur ribadendo che il provvedimento rappresenta un passo avanti, dobbiamo dichiarare la nostra astensione, affermando che la nostra battaglia continuerà per ottenere i finanziamenti sufficienti e necessari richiesti dalla categoria e quei miglioramenti che renderanno il provvedimento veramente efficiente e rispondente alle necessità del settore.

C I P E L I I N I . Anche se il provvedimento non risponde in pieno a quelle che sono le richieste delle categorie interessate, il Gruppo socialista vota a favore per due motivi: in primo luogo, per il carattere di urgenza che il provvedimento ha e, in secondo luogo, perchè è stato raggiunto un certo risultato a seguito del lavoro svolto congiuntamente dal Governo e dalla Commissione. Il provvedimento esce infatti dal Senato della Repubblica migliorato in diver-

si punti, non solo nella forma ma anche nella sostanza. Per questi motivi, ripeto, voteremo a favore del disegno di legge.

B E R G A M A S C O . Darò voto favorevole a questo provvedimento che appare, a mio avviso, nonostante qualche imperfezione, molto migliorato rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e giunge quanto mai opportuno in questo particolare momento.

D E P O N T I . Anche il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge. Sappiamo tutti che la materia non è esaurita, ma siamo anche convinti che questo ulteriore approfondimento da parte nostra ha anche contribuito al miglioramento del disegno di legge stesso. Ci rendiamo conto che i finanziamenti sono ancora obiettivamente insufficienti; non vi è dubbio, però, che con le nuove misure varate abbiamo inaugurato una nuova linea sia nella forma che negli intendimenti finali.

Nell'approvare il disegno di legge ci auguriamo che sia ben presto operante, in modo da poter dare alle categorie interessate quelle risposte che il Parlamento ha creduto di interpretare.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio i membri della Commissione per il contributo da loro dato al miglioramento del testo. Debbo dire che anche per il Governo è motivo di rammarico il ritardo di questo disegno di legge rispetto alle esigenze del settore. Vorrei, però, al contempo ricordare che è stato il Governo Andreotti a presentare il provvedimento e che il ritardo verificatosi non è addebitabile a mancanza di volontà politica da parte del Governo, ma al fatto che contemporaneamente, nel giro di alcuni mesi, sono stati presentati 13 disegni di legge da parte delle Regioni, oltre ai disegni di legge di iniziativa parlamentare, per cui il Comitato ristretto della Camera, che ha proceduto anche a preliminari consultazioni con le categorie, le associazioni interessate e via dicendo, ha impiegato qualcosa

come un anno e mezzo per arrivare alla redazione del testo che ha poi sottoposto all'approvazione della Commissione competente.

Non appena la Camera dei deputati avrà ratificato — e ci auguriamo che ciò avvenga rapidamente — gli emendamenti che abbiamo approvato, l'impegno del Governo naturalmente sarà quello di dare attuazione al provvedimento con le procedure più rapide possibili, come del resto sta facendo per le leggi di finanziamento alla piccola e alla media industria che il Parlamento ha testè approvato.

Mi sembra che anche la preoccupazione del senatore Marangoni, relativa al commercio all'ingrosso, abbia ricevuto l'espressione di una precisa volontà politica quando abbiamo stabilito la quota di riserva del 10 per cento. D'altra parte, non possiamo negare che le strutture del commercio all'ingrosso

esistono nel nostro paese, anche se sono in via di trasformazione attraverso un nuovo concetto dell'organizzazione del commercio; per cui io credo che la preoccupazione del senatore Marangoni non sia fondata e che in sostanza il disegno di legge raggiunga l'obiettivo di favorire la piccola impresa commerciale, singola e associata nelle forme più moderne dell'organizzazione del commercio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI